



COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Alesina.2 - 27052 Godiasco Salice Terme (PV)

tel.0383.941420 - fax 0383.940.606

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.41

OGGETTO: Aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Unica) anno 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Riva Fabio - Presidente	Sì
2. Piedicorcia Luisella - Consigliere	Giust.
3. Natino Giacomo - Consigliere	Sì
4. Meisina Luca - Consigliere	Sì
5. Bressani Bettega Lara - Consigliere	Sì
6. Rochini Daniele - Consigliere	Sì
7. Meisina Alessandro - Consigliere	Giust.
8. Deantoni Giancarla - Consigliere	Sì
9. Solinghi Matteo - Consigliere	Giust.
10. Bariani Giovanni - Consigliere	Giust.
11. Bellettato Valter - Consigliere	Sì
12. Mula Maurizio - Consigliere	Sì
13. Valle Angelo Stefano - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Giovanni Genco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Riva Fabio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Unica) anno 2023.

Illustra il presente punto all'o.d.g. il Sindaco.

Il Consigliere Comunale Bellettato Valter chiede perché vi è un aumento dell'iscrizione in competenza se le aliquote rimangono invariate.

Il Sindaco risponde che a seguito della lotta all'evasione fiscale abbiamo acquisito alla competenza diversi contribuenti che prima non pagano l'Imu, nonché con la futura riapertura delle Terme si incasserà più Imu.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
-

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2022 con cui sono state approvate per l'anno 2022 le aliquote IMU;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.150.000,00 al

netto del prelievo della quota di alimentazione del F.S.C. prevista, al momento, per l'anno 2023 in euro 219.043,95;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- 2) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;

Nell'ambito dell'aliquota base sono ridotte le aliquote per le categorie di seguito riportate:

- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) aliquota 9,60 per mille
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) aliquota 9,60 per mille
- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) aliquota 9,60 per mille

- 3) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 4) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) per i beni merce (comma 751) aliquota pari allo 0,00 per mille;
- 6) di dare atto dell'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- 7) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti 6 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti (Bellettato, Mula)

DELIBERA

1. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;

Nell'ambito dell'aliquota base sono ridotte le aliquote per le categorie di seguito riportate:

- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) aliquota 9,60 per mille

- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) aliquota 9,60 per mille
 - D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) aliquota 9,60 per mille
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - per i beni merce (comma 751) aliquota pari allo 0,00 per mille;
 - di dare atto dell'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve fare riferimento per individuare i Comuni montani;
 - di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 762 e 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 28 ottobre di ogni anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, e che in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente.

Successivamente

Con voti 6 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti (Bellettato, Mula)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME

PROVINCIA DI PAVIA
Piazza Alesina.2 -27052 Godiasco- (PV)
tel.0383.941420 - fax 0383.940.606

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Unica) anno 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Godiasco Salice Terme, lì 27/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Emiliano Zorzoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Godiasco Salice Terme, lì 27/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Zorzoli Emiliano

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Riva Fabio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giovanni Genco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 73 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/01/2023 al 03/02/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Godiasco Salice Terme, lì 19/01/2023

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giovanni Genco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 29/01/2023

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Godiasco Salice Terme, lì 19/01/2023

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giovanni Genco

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Genco